

# Nuovo Regime Forfettario



Slide a cura di Valentina Falzaresi

# Sommario

## Premessa

- Il regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015
- Le novità della Legge di Stabilità 2016
  - ✓ Ammontare dei Ricavi
  - ✓ Beni Strumentali
  - ✓ Possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati
  - ✓ Nuove attività
  - ✓ Abrogazioni



# Premessa

## Premessa

La Legge di Stabilità per il 2016, con i suoi commi 111-112-113, ha apportato alcune modifiche al regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014).

Le principali caratteristiche del regime rimangono comunque invariate:

- Modalità di determinazione del reddito non analitica, bensì mediante l'applicazione di determinati coefficienti di redditività da applicare all'ammontare dei ricavi conseguiti;
- Pagamento di un'imposta sostitutiva in luogo dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap;
- Esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72, ad eccezione dell'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture.

# **Il regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015**

## Il Regime Forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità per il 2015 stabiliva 4 condizioni per l'accesso al regime forfetario:

- Ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti riportati nella tabella di cui all'Allegato 4 alla legge 190/2014;
- Compensi a terzi di importo non superiore a € 5.000,00 per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
- Costo complessivo dei beni strumentali non superiore a € 20.000,00;
- Per i soggetti che, oltre al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, percepivano redditi di lavoro dipendente o assimilati, questi ultimi non dovevano essere prevalenti rispetto ai primi.

## Il Regime Forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

Il regime prevedeva l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle Addizionali e dell'Irap nella misura del 15%. Tale aliquota doveva essere applicata al reddito d'impresa, determinato forfetariamente applicando i coefficienti di cui all'Allegato 4 all'importo dei ricavi conseguiti.

Per i soggetti che avviavano l'attività nel 2015 erano altresì previste ulteriori agevolazioni:

- Riduzione del reddito imponibile di un terzo per i primi 3 anni
- Non applicazione del minimale contributivo

# Ammontare dei ricavi



## Ammontare dei ricavi

- Sono stati innalzati di Euro 10.000,00 i limiti dei ricavi/compensi previsti per le varie attività (ad eccezione della classe 8, dove il limite è stato innalzato di Euro 15.000,00).
- I coefficienti di redditività, invece, sono rimasti invariati.
- Nel caso in cui l'attività sia iniziata in corso d'anno, il limite continua a dover essere ragguagliato ad anno.
- Nel caso di esercizio di più attività, vale il limite più elevato di quelli che si applicano alle singole attività.

## Ammontare dei ricavi – Allegato 4

**Soglie  
2016**

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi 2015	Valore soglia dei ricavi/compensi 2016	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	35.000	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%

## Ammontare dei ricavi – Allegato 4



Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/ compensi 2015	Valore soglia dei ricavi/ compensi 2016	Redditività
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40.000	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	15.000	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) - (05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)- (77- 78- 79 - 80-81- 82)-(84) -(90-91-92-93) - (94-95-96)-(97- 98) -(99)	20.000	30.000	67%

# Beni strumentali

## Beni Strumentali

Con riferimento ai beni strumentali non vi sono modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare si applicano le seguenti regole:

- Per i beni in leasing vale il costo di acquisto del bene sostenuto dalla società di leasing;
- Per i beni in locazione, noleggio e comodato, si applicano le disposizioni sul valore normale previste all'art. 9 Tuir;
- Il valore dei beni ad uso promiscuo (personale e lavorativo) viene considerato per il 50%;
- Non si considerano i beni di valore inferiore ad € 516,00;
- Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

# **Possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati**

## Possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati

- La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la previsione della ‘prevalenza’ dei redditi d’impresa/lavoro autonomo per quei soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente, anche redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- L’unica limitazione prevista, allo stato attuale, è che i redditi di lavoro dipendente e assimilati non eccedano l’ammontare di € 30.000,00 complessivi;
- La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente è cessato.

# Nuove attività



## Nuove attività

In caso di nuova attività il regime prevede ulteriori misure agevolative, ovvero:

- Riduzione della percentuale dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per l'anno d'inizio dell'attività e per i 4 successivi;
- Per i soggetti iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti, la base di calcolo è il reddito così come determinato ai fini fiscali; rispetto al 2015 viene ripristinato il minimale contributivo, ma è prevista una riduzione della contribuzione dovuta del 35%.

## Nuove attività

Per nuove attività sono confermate le regole precedenti, ovvero:

- Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti un'altra attività autonoma, neppure in forma di impresa familiare;
- L'attività intrapresa non deve essere la prosecuzione di un'altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- In caso di prosecuzione di attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi realizzato dall'altro soggetto deve rientrare nei limiti previsti per il regime forfettario in base al codice Ateco.

# Abrogazioni

## Abrogazioni

Il nuovo regime forfettario abroga esplicitamente:

- L'art. 3 legge 388/2000 (nuove iniziative produttive);
- L'art. 1, commi 96-115 e 117, della legge 244/2007 (regime dei minimi «originario»);
- L'art. 27 DL 98/2011 (regime dei superminimi e degli ex minimi).

I soggetti che al 31/12/2014 applicavano il regime dei superminimi possono continuare ad applicarlo fino alla naturale scadenza (quinquennio o compimento del 35° anno d'età).